



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

**REGOLAMENTO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI
TECNICHE
(art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023,
n.36)**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 11/04/2024

Data febbraio 2024

**Proposta di regolamento
INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE**

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto

Premessa

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento ai fini dell'applicazione si rimanda all'art. 45 e agli allegati, con particolare riferimento agli allegati I2, I10 e I14, che hanno dettato gli indirizzi e criteri fondamentali al fine della predisposizione del regolamento, con l'individuazione della qualifica ed esperienza professionale, nonché dei ruoli incentivabili. Il regolamento stabilisce una ripartizione percentuale della quota dell'incentivo liquidabile solo a funzione affidata e svolta e a conclusione dell'appalto.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.**

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

5. al comma 1 dell'art 45 del codice dei contratti si stabilisce come *“Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”*

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare

l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro € 40.000,00 che non abbiano alla base un progetto esecutivo e la cui regolarità non venga attestata da apposito certificato di regolare esecuzione;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro € 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.
- f) Per servizi e forniture va verificata l'esclusione ai sensi dell'allegato II14 art.31-39

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha ottenuto la qualifica di stazione appaltante unica, per i lavori senza limiti di importo e per le forniture e servizi fino ai valori della soglia comunitaria.

2. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 16% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

3. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

4. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

5. Nel caso di progetti PNRR l'amministrazione ha l'obbligo (per importo superiore a 150.000,00€) o qualora necessitasse, di utilizzare una stazione appaltante unica esterna (es: Provincia di Grosseto o altro ente di maggiori dimensioni). Come indicato al comma 8 del codice dei contratti *le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di*

quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito ai sensi del comma 6 dell'art.45 del codice dei contratti e fanno parte delle spese di investimento):

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, ai sensi del comma 7 dell'art 45 del codice dei contratti e non fanno parte delle spese di investimento):

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	FASI			
	Programmazione	Progettazione	Affidamento	Esecuzione
RUOLO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO			
	10%			
	RESP.PROC.	RESP.PROC.	RESP.PROC.	RESP.PROC.
	6,5%	10,0%	8,0%	10,0%
ATTIVITA'				
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	2,0%	-	-	-
REDAZIONE documento fattibilità alternative	0,5%		-	-
REDAZIONE Prog fattibilità tecnico economica	-	8,0%	-	
REDAZIONE Prog esecutivo	-	6,0%	-	-
Coord Sicurezza Prog	-	2,5%	-	-

VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE	-	5,5%	-	-
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	-	-	8,0%	-
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	-	-	-	11,5%
Coord Sicurezza Esec	-	-	-	3,5%
COLLAUDO/CRE **	-	-	-	8,0%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di responsabile unico del Progetto (RUP) e/o responsabile del procedimento della singola fase, di programmazione della spesa per investimenti, di redazione del DOCFAP, di redazione del PFTE, di redazione del PE, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progetto, di verifica dei progetti ai fini della validazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di uno o più collaboratori è individuata dal dirigente/responsabile, quota da devolvere al collaboratore in funzione delle prestazioni effettuate secondo le percentuali massime di seguito individuate:

- per importi di lavori inferiori a 100'000 € una percentuale massima del 30%;
- per importi di lavori tra 100'000€ e 1'000'000€ una percentuale massima calcolata come:
 - $30\% - 20\% \left(\frac{\text{Imp. Lavori} - 100'000 \text{ €}}{1'000'000 \text{ €} - 100'000 \text{ €}} \right)$;
- per importi superiori a 1'000'000€, una percentuale massima del 10%.

Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;

b) per le funzioni tecniche svolte per l'attività di Ufficio Direzione dei Lavori, nel caso di unico dipendente incaricato della Direzione Lavori, viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività.

In caso di formazione di un Ufficio di direzione lavori è individuata dal dirigente/responsabile, quota da devolvere ai collaboratori in funzione delle prestazioni effettuate e nel rispetto dei seguenti criteri:

- ai dipendenti collaboratori nominati "Direttore Operativo" viene devoluta la percentuale massima del 20% dell'incentivo spettante all'attività "Ufficio Direzione Lavori";

- ai dipendenti collaboratori nominati “Ispettore di Cantiere”, viene devoluta la percentuale massima del 10% dell’incentivo spettante all’attività “Ufficio Direzione Lavori”;
- Nel caso di nomina di uno o più Direttori Operativi e/o Ispettori di Cantiere, la quota di incentivo spettante al dipendente nominato Direttore dei lavori, non dovrà ridursi al di sotto del 70% di quanto stabilito al precedente comma 1 per le attività “Ufficio Direzione Lavori”.

c) per le funzioni tecniche svolte per le attività di Collaudo o Certificato di regolare esecuzione, al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. Nel caso di nomina di collaboratore dipendente incaricato dell’attività di collaudo statico, viene ad esso devoluta una quota pari al 30% dell’incentivo spettante per le attività di Collaudo o Certificato di regolare esecuzione.

4. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, e in caso di prestazioni mancanti della dovuta attestazione da parte del Dirigente, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività giacché le stesse incrementano le risorse destinate al 20% di cui all’art. 45, c. 5, del D. Lgs. 36/2023. Le risorse destinate al 20% saranno altresì incrementate con l’incentivo eccedente, non corrisposto, nel caso in cui l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, dovesse superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. Il limite sarà aumentato del 15% se l’Amministrazione adotta metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	
importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%
importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, come disciplinato nell'allegato II 14 art. 31-39 del codice dei contratti, che individua i servizi di particolare importanza che richiedono una pluralità di competenze per cui necessita la nomina di un eventuale direttore di esecuzione. Il direttore di esecuzione è responsabile della corretta attuazione del progetto di servizio/fornitura, del rispetto del un capitolato, del cronoprogramma e del contratto, con redazione di verbali di consegna immobili e/o attrezzature e/o impianti e/o di inizio lavori, con controlli periodici dell'operato, con eventuali sopralluoghi, nonché della redazione del certificato finale di esecuzione del servizio (compiti meglio riassunti nell'elenco dell'art.31 che si riporta al fine di semplificarne la lettura e la relativa applicazione).

3. Ai sensi dell'art 32 comma 2 dell'allegato II 14 sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi

4. Come riportato al comma 3 dell'art.32 dell'allegato II14 **sono sempre considerate forniture di particolare importanza le prestazioni legate a forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro.**

5. I compiti del direttore di esecuzione, simili a quelli del direttore dei lavori sono esplicitati all'art.31 dell'allegato II14, di seguito riassunti:

Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

*a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
c) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;*

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione
al *RUP;*

e) valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

n) dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	FASI			
	Programmazione	Progettazione	Affidamento	Esecuzione
RUOLO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO			
	10%			
	RESP.PROC.	RESP.PROC.	RESP.PROC.	RESP.PROC.
	6,5%	10,0%	8,0%	10,0%
ATTIVITA'				
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	7,5%	-	-	-
REDAZIONE PROGETTO UNICO comprensivo di eventuale CSP	-	17%	-	-
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	-	-	8,0%	-
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE comprensiva di eventuale CSE	-	-	-	18%
VERIFICA DI CONFORMITA'	-	-	-	5%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati,

nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di redazione del Progetto Unico, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità:
 - in presenza di collaboratori al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 90% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1,
 - al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 10%,
 - nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 80%; la restante quota pari al 20% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento,
 - qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di nessun collaboratore, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività,
 - nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;
- per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico del Progetto (RUP) e/o responsabile del procedimento della singola fase, al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di un solo collaboratore, la relativa percentuale viene ridotta al 90%, il restante 10% viene riconosciuto al collaboratore; nel caso in cui vengono individuati più collaboratori la percentuale riconosciuta al RUP/resp. proc. viene ridotta all' 80% e il restante 20% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura².
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale,

le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e limitatamente al periodo 2023-2026, fatte salve eventuali proroghe di legge, l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, nei limiti delle risorse previste nel quadro economico degli stessi, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Distribuzione, Ripartizione e Liquidazione dell'incentivo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente / Responsabile del Settore di appartenenza (nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse).
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
5. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche eventualmente derivanti da diverse amministrazioni, non possono superare i limiti soggettivi individuati all'art. 4 comma 1.
6. La liquidazione del singolo Fondo per funzioni tecniche, in favore di tutto il gruppo di lavoro costituito, avviene secondo le seguenti e tempistiche:

6.1) per lavori (art.10):

- Acconto: alla formalizzazione dell'aggiudicazione dell'appalto viene erogata:

l'intera quota relativa alle fasi di

Programmazione della spesa per investimenti
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Redazione del progetto esecutivo
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Verifica del progetto ai fini della sua validazione

una quota del 15% spettante alle fasi di

Responsabile unico del Progetto
Responsabili dei procedimenti di fase

- Stati di avanzamento: all'emissione di ogni SAL dell'appalto viene erogata:
la corrispondente quota dell'incentivo (% del SAL sulla % della quota corrispondente) per le attività di

Predisposizione dei documenti di gara
Direzione dei lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Responsabile unico del Progetto
Responsabili dei procedimenti di fase

le quote complessive relative ai SAL, comprensive dell'acconto per quanto riguarda il RUP ed i collaboratori, non potranno in ogni caso superare l'80% della quota di incentivo corrispondente;

- Saldo: all'approvazione del Collaudo/CRE viene erogata:

l'intera quota relativa alle fasi del Collaudo tecnico-amministrativo, del Certificato di regolare esecuzione e del Collaudo statico;

la quota rimanente spettante per le attività di

Predisposizione dei documenti di gara
Direzione dei lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Responsabile unico del Progetto
Responsabili dei procedimenti di fase

6.2) per servizi e forniture (art.12):

- Acconto: alla formalizzazione dell'aggiudicazione dell'appalto viene erogata:

l'intera quota relativa alle fasi di Programmazione della spesa per investimenti, di redazione Progetto Unico, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;

una quota del 15% spettante per le attività

Responsabile unico del Progetto
Responsabili dei procedimenti di fase

- Stati di avanzamento: ogni anno (se pluriennali) dell'appalto viene erogata:

la corrispondente quota dell'incentivo (% del SAL sulla % della quota corrispondente) per le attività di

Responsabile unico del Progetto
Responsabili dei procedimenti di fase
Direzione dell'esecuzione

le quote complessive relative ai SAL, comprensive dell'acconto per quanto riguarda il RUP ed i suoi collaboratori, non potranno in ogni caso superare l'80% della quota di incentivo corrispondente;

- Saldo: all'approvazione della Verifica di conformità viene erogata:

l'intera quota relativa verifica di conformità;

la quota rimanente spettante per le attività di:

Responsabile unico del Progetto
Responsabili dei procedimenti di fase
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo

Art. 19

Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.